

Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 99

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 50, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5597 con la denominazione: << Finanziamento straordinario a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento del porto di Monfalcone, a valere sui fondi di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.